



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO
VIA SERRA, 1 – 88050 ALBI (CZ) TELEFONO 0961/923303 PEC: PROTOCOLLO.ALBI@ASMEPEC.IT
www.comune.albi.cz.it

ORDINANZA N. 33/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Sospensione attività didattiche in presenza dal 12.11.2020 fino al 28.11.2020

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;
- Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" ;

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre u.s. con cui la Regione Calabria rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all' art. 3 del predetto DPCM;

Preso atto della nota dell'ASP di Catanzaro, prot. n. 3098 del 10.11.2020, pervenuta al Protocollo del Comune in pari data, con la quale:

- visto l'andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;
- considerato che tale incremento comporta necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, alunni e personale ATA;
- **preso atto del notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS-Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti;**
- atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi; si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività didattica in presenza per un congruo periodo (due settimane) delle scuole per consentire il graduale smaltimento della criticità rappresentata.

Ritenuto non potersi discostare dalla nota dell'ASP di Catanzaro, al fine di non aggravare la situazione epidemiologica in essere;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Città di Catanzaro ivi compresi gli istituti paritari;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

l'immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria presenti nel territorio comunale, dal 12-11-2020 fino al 28-11-2020 compreso.

DISPONE

che il Dirigente scolastico dell'IC Taverna tenga informato gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;

DEMANDA

ai Dirigenti scolastici del territorio comunale per l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio on-line e trasmessa per quanto di competenza:

- All'ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Catanzaro;
- Al Questore di Catanzaro;
- All'Istituto Comprensivo di Taverna;
- All'Ufficio Scolastico Regionale;
- All'ASP di Catanzaro;
- All'ufficio di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Taverna.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li 11/11/2020



Il Sindaco
Salvatore Ricca